



# Comune di Assemini

Città Metropolitana di Cagliari

---

## Ordinanza Sindacale n. 24 del 07/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 PER LA RIAPERTURA DEI MERCATINI ZONALI SETTIMANALI ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI SIA COMMERCIALI CHE DI PRODUZIONE PROPRIA

### IL SINDACO

**Premesso** che, in attuazione del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati emanati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati rispettivamente 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 24.03.2020, 10.04.2020 e 26.04.2020 ed in particolare quest'ultimo all'art 1 comma 1 prevede misure urgenti di contenimento dal contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 estendendolo anche alla Regione Sardegna e quindi al territorio Comunale di Assemini.

**Considerato** che quindi sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. z) del D.P.C.M. del 26.04.2020: *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”*.

**Rilevato** che ai sensi dell'art.13 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 02.05.2020 è demandata ai Sindaci: *“la facoltà di consentire, con propria Ordinanza, valutare le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti”*.

**Rilevata** altresì la necessità di dover adottare il provvedimento di riapertura dei mercatini zonali settimanali su aree pubbliche al fine di attuare la fase 2 del contenimento del contagio da COVID-19, limitatamente alle **attività dirette alla vendita di soli generi alimentari sia commerciale che di produzione propria**, con la scrupolosa adozione da parte degli esercenti ambulanti di tutte le idonee misure di contenimento dal contagio alle particolari modalità di svolgimento delle predette attività, al controllo e contingentamento degli accessi, nell'obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti, garantendo il principio di necessità dei cittadini come previsto nel DPCM 26.04.2020.

**Ritenuto** adottare il provvedimento di cui all'art. 13 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 02.05.2020, per le finalità di cui al precedente capoverso, e per quanto riguarda il mercatino di Corso America secondo quanto indicato nella planimetria allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Considerato** che l'art.10 commi 1 e 3 del D.P.C.M. del 26.04.2020 stabiliscono che: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020” e “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”*.

---



**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. n°227 del 19.10.2011 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge Regionale n°5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;

**Visto** il D.L. n°6 del 23.02.2020 convertito in Legge n°13 del 05.03.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 25.02.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 01.03.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 04.03.2020;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 05.03.2020;

**Visto** il D.L. n°11 del 08.03.2020;

**Visto** il D.L. n°14 del 09.03.2020;

**Visto** il D.L. n°18 del 17.03.2020;

**Visto** il D.L. n°19 del 25.03.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 22.03.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 01.04.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 10.04.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 26.04.2020;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020, n. 13 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020, n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020 recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna vigenti in materia ed in particolare l'art. 13 dell'Ordinanza n. 20/2020;

## **ORDINA**

per tutte le motivazioni espresse in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

la riapertura dei mercatini zionali settimanali su aree pubbliche al fine di attuare la fase 2 del contenimento del contagio da COVID-19 e la ripresa economica, limitatamente alle **attività dirette alla vendita di soli generi alimentari sia commerciale che di produzione propria**, con la scrupolosa adozione da parte degli esercenti ambulanti di tutte le idonee misure di contenimento dal contagio alle particolari modalità di svolgimento delle predette attività, al controllo e contingentamento degli accessi, nell'obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti, garantendo il principio di necessità dei cittadini come previsto nel DPCM 26.04.2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 20 del 02.05.2020 e per quanto riguarda il mercatino di Corso America secondo la planimetria allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **DISPONE**

limitatamente al periodo dalla data odierna al 17.05.2020 indicato nel D.P.C.M. 26.04.2020 all'art. 10 comma 1 nonché all'art. 13 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 02.05.2020, a carico degli esercenti ambulanti l'obbligo di predisporre tutte le condizioni atte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui ai citati D.P.C.M. di tutte le idonee misure di contenimento dal contagio alle particolari modalità di svolgimento delle predette attività, al controllo e contingentamento degli



accessi, nell'obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti, nonché di prevedere il rispetto di tutte le distanze di sicurezza di cui alle normative vigenti in materia prevenzionale.

Il Comando di Polizia Locale è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza:

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 07/05/2020

IL SINDACO  
SABRINA LICHERI

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune e inviata:

- Alla Prefettura di Cagliari
- Alla Questura di Cagliari
- Al Comando Carabinieri di Assemini
- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Assemini;
- Al Responsabile del Servizio Igiene Urbana;



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 61**

Ufficio Proponente: **Ufficio S.U.A.P.E.**

Oggetto: **MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 PER LA RIAPERTURA DEI MERCATINI ZONALI SETTIMANALI ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI SIA COMMERCIALI CHE DI PRODUZIONE PROPRIA**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio S.U.A.P.E.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 07/05/2020

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Carlo Barletta